

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 458**PROPOSTA DI LEGGE**  
**d'iniziativa del Deputato VERONESI***Annunziata il 1° aprile 1949*

Deroga all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 90, che stabilisce il titolo di studio necessario per partecipare ai concorsi per ufficiale giudiziario

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge tende ad eliminare il danno derivante ad un certo numero di reduci dal mutamento del titolo di studio richiesto per concorrere al posto di ufficiale giudiziario, mutamento introdotto col decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 90. Mentre infatti precedentemente il titolo richiesto era, a termini del regio decreto 19 aprile 1934, n. 698, articolo 5, la licenza di scuola media inferiore, col provvedimento citato il titolo richiesto è stato mutato nella licenza ginnasiale o titoli equivalenti.

È ben vero che la determinazione del titolo di studio necessario all'ammissione a concorsi è un potere discrezionale dell'Amministrazione, potere che non si intende minimamente mettere in dubbio. Occorre però tener presente che nel caso cui la nostra proposta si riferisce, si tratta di persone che già avevano ottenuto regolarmente l'ammissione ai concorsi per i posti stessi e non vi parteciparono perché impediti da circostanze di guerra (confronta gli articoli 1 e 2 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27).

Per evidente ragione di carattere equitativo il legislatore non volle che questi impedimenti di forza maggiore fossero motivo di definitivo ostacolo alla carriera di tanti giovani, già in tanti altri modi pregiudicati nella persona e negli interessi, dagli eventi bellici. Fu questa la causa determinante del citato regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27. Ma l'intento che con esso si propose il legislatore riuscirebbe, nel caso presente, del tutto frustrato se ai giovani che esso doveva favorire fosse preclusa la possibilità di partecipare ai concorsi in parola perché una successiva disposizione di legge — la cui opportunità è qui fuori discussione — ha ritenuto dover elevare per la categoria degli ufficiali giudiziari il titolo di studio richiesto.

Al fine di evitare tale ingiustizia, riconoscendo e tutelando la legittima aspettativa di quei giovani, ed ammettendoli ai concorsi riservati quand'anche non siano in possesso di tale più elevato titolo di studio, mira la proposta di legge, che ho l'onore di raccomandare alla vostra benevola considerazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ARTICOLO UNICO.

Ai concorsi banditi da parte del Ministro di grazia e giustizia per i posti da ufficiale giudiziario accantonati a sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, sono ammessi i candidati in possesso dei requisiti previsti dal suddetto regio decreto, quand'anche non siano in possesso del più elevato titolo di studio richiesto dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 90, purché abbiano a suo tempo presentato domanda di partecipare al concorso bandito con decreto ministeriale 22 ottobre 1941.